



## Che fare se l'auto acquistata presenta difetti?

**Autore :** Redazione

**Data:** 19/10/2015

***Concessionaria o casa madre produttrice: nel caso di vizio di fabbricazione l'acquirente può rivalersi direttamente contro il venditore.***

Che succede se l'**automobile** che hai acquistato da poco, ancora in **garanzia**, presenta dei **difetti di costruzione**? È tipico, in questi casi, il rimbalzo di responsabilità tra la **concessionaria** venditrice e la **casa madre**. Il venditore, in particolare, tende sempre a deviare le proprie responsabilità sostenendo che, per i **difetti di fabbrica**, l'auto debba essere rispedita al produttore e che compete a quest'ultimo la sostituzione o la riparazione. Invece non è vero. La giurisprudenza, così come il codice del consumo, consente al consumatore-acquirente di chiedere immediatamente e direttamente l'intervento del venditore, il quale resta responsabile in prima persona (salvo poi regolare i conti con la casa madre) per un freno rotto, un motore non funzionante, una perdita di olio, una cinghia difettosa, un airbag esploso all'improvviso, ecc. Proprio di recente una sentenza della Cassazione ha ribadito tale concetto (leggi: "[Difetti dell'auto: chi risarcisce](#)").

L'acquirente, che riscontri dunque un difetto di conformità sull'automobile non derivante dal proprio uso o dalla normale usura, deve rivolgersi, per ottenerne la sostituzione o, quando possibile, la **riparazione** al **rivenditore**. Del resto, è il venditore ad aver firmato il contratto con il consumatore (e non la casa produttrice)



per cui è quest'ultimo l'unico soggetto responsabile nei suoi confronti. E ciò a prescindere dal fatto che il difetto sia stato determinato da un altro soggetto della catena distributiva, come appunto la casa madre che ha costruito l'automobile.

Tutto ciò che compete all'acquirente è dimostrare l'esistenza del **difetto sull'automobile** e che tale vizio ne riduca in modo apprezzabile il valore o la renda inservibile. Fornita tale prova, la concessionaria dovrà ove possibile, riparare il pezzo oppure provvedere all'immediata sostituzione del mezzo. Se neanche ciò fosse ipotizzabile, e quindi il mezzo è destinato a rimanere con il difetto di fabbrica, il cliente potrebbe alternativamente scegliere tra:

- la **risoluzione del contratto** (solo se il vizio è tale da rendere il bene inservibile)
- oppure una **riduzione del prezzo** d'acquisto sulla base della diminuzione del valore subita (quando si tratta di vizi di minor importanza).

### **Come contestare la presenza del vizio**

L'acquirente è tenuto a contestare l'esistenza del difetto entro 8 giorni dalla scoperta attraverso una comunicazione che garantisca la certezza del ricevimento (la raccomandata a.r. o la posta certificata sono i sistemi più sicuri). È fatta salva la possibilità che la **garanzia** preveda termini più lunghi.

### **Quando la tutela non è prevista**

Il consumatore perde la possibilità di ottenere la tutela se il vizio non viene denunciato al venditore nei termini appena indicati o se il difetto era visibile già al momento dell'acquisto, nel qual caso si intende accettato dall'acquirente (si pensi a una vistosa ammaccatura).



## **Che succede se il venditore effettua una prima riparazione?**

Se il venditore effettua una prima riparazione a titolo di “cortesia”, tale suo comportamento si considera come tacita ammissione di responsabilità. Per cui, se successivamente il difetto ricompare, la concessionaria non potrebbe comunque mai dire che non le compete alcuna responsabilità.

### **Note:**

*Autore immagine: 123rf com*